

# **START UP INNOVATIVE: OPPORTUNITA' E INCENTIVI**

Seminario Alba  
22 novembre 2013

- NUOVI STRUMENTI  
CONTRATTUALI DI  
ORGANIZZAZIONE ED  
ESERCIZIO DI NUOVE  
ATTIVITÀ D'IMPRESA

- Alessandro Ciatti

# Perché favorire le *start up* innovative

- 1 L'art. 25 del d.l. 179 del 2012 mira a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

# CHE COS'E' UNA START UP INNOVATIVA

- 1. E' una società di capitali, s.r.l. (anche semplificata o a capitale ridotto), s.p.a. s.a.p.a., o società cooperativa costituita in Italia (e quindi regolata dal diritto italiano) ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 TUIR

- 2. le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale **non** sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

- 3. che ha quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente**
- – lo sviluppo,
- – la produzione o
- – la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

# REQUISITO ABROGATO NEL 2013

- 4. [a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci (2)];

# NOVITA'

- 4. b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di quarantotto mesi;

# SEDE

- 5. c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

# VALORE MASSIMO DELLA PRODUZIONE ANNUA

- 6. a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;

# DISTRIBUZIONE DI UTILE

- 7. non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

# OGGETTO SOCIALE

- 8. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**

# SPIN OFF

- 9. non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

○ GLI ALTRI REQUISITI  
ALTERNATIVI (ALMENO  
UNO DEI SEGUENTI):

# 1. SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili

# Nozione.

- Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa

# DIPENDENTI E COLLABORATORI (Dottorandi e dottori di ricerca)

- impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, **in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva**, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero "

# Segue: laureati magistrali

- ovvero, **in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro** complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell' articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

# 3. PRIVATIVE INDUSTRIALI

- Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una **invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale** ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per **elaboratore** originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa

# COME ADEGUARE LE SOCIETA' GIA' COSTITUITE NEL 2012

- Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese **una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti.**

# EFFETTI DELL'ADEGUAMENTO

- La disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata **costituita entro i due anni precedenti**, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di **due anni**, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti

# LE START UP A VOCAZIONE SOCIALE

- 4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#) (Disciplina dell'impresa sociale).

# L'INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE CERTIFICATO

- E' una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 TUIR che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative

# 1. STRUTTURE

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

## 2. ATTREZZATURE

- dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi

# AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

- e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

# RAPPORTI CON UNIVERSITA'

- ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

# ESPERIENZA

- ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata con i criteri del comma 7 art. 25 d.l. 179 del 2012

# COME SI ACCERTANO I REQUISITI

- Il possesso dei requisiti e' **autocertificato** dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico

# LA SEZIONE SPECIALE DEL R.I.I.

- Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese, a cui la **start-up innovativa e l'incubatore certificato** devono essere iscritti al fine di poter fruire dei benefici.

# PERDITA DEI REQUISITI

- Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine

OI BENEFICI

# DIRITTO SOCIETARIO

- 1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (art. 2446, comma 2, e 2482 bis, comma 4, c.c., e' posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli [2447](#) o [2482-ter del codice civile](#) l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo.** Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli [2484, primo comma, punto](#) n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.
- Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli [2447](#) o [2482-ter del codice civile](#).

# QUOTE DI SRL CON DIRITTI DIVERSI

- 2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall' art. 2468, comma 2 e 3.

- L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all' art. 2479, comma 5, può creare **categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative**

- . Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi

- In deroga a quanto previsto dall' art. 2468, comma 1, c.c., le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all' art. 30 d. 179 del 2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

- Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall' art. 2474 **non trova applicazione** qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

- L'atto costitutivo delle società e degli incubatori certificati può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, **l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi**, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli art. 2479 e 2479 bis c.c.

# ESENZIONE DA BOLLI E DIRITTI

- La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento dell'imposta di **bollo e dei diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del **diritto annuale** dovuto in favore delle camere di commercio.

# ESCLUSIONE DALL'IMPONIBILE IRPEF

- 1. Il reddito di lavoro derivante dall'**assegnazione**, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi **di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall'esercizio di diritti di opzione** attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi,

- a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato.

# CONTRATTI DI LAVORO

- Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa, ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite

# CONTRATTI DI LAVORO

- 3. Il contratto a tempo determinato puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all' art. 5, comma 3, d. lgs 368 del 2001 o anche senza soluzione di continuita'. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'art. 10, comma 7, del d. lgs. 368 del 2001.

# SUCCESSIONI DI CONTRATTI

- 4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del d. lgs 368 del 2001 o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

- Le ragioni di cui all'ar.t 1, comma 1, d. lgs, 368 del 2001, nonché le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa

# RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

- La retribuzione dei lavoratori assunti da una start up innovativa e' costituita **da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto**, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e **da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro**, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni

# INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO

- Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative

- L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **euro 500.000** e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

- Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative

- L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni

# IL GESTORE DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI

- E' gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2.

# OFFERTE AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI

- Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob

# ESENZIONE DALLE PROCEDURE CONCORSUALI

- La start-up innovativa non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 3 del 2012

○ GRAZIE PER L'ATTENZIONE